



REGOLAMENTO DI SAFEGUARDING POLICY

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), in linea con gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), afferma e promuove il diritto di tutti gli sportivi a essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o di orientamento sessuale agli appartenenti del movimento sportivo sammarinese, ovvero all'interno del CONS, delle Federazioni Sportive e Discipline Associate (di seguito: Federazioni), delle Associazioni Sportive affiliate (di seguito: Associazioni) e loro tesserati, specie se minori d'età.

Il Regolamento intende disciplinare alcuni strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione delle persone all'interno del movimento sportivo del CONS, oltre a fornire una base di supporto e di orientamento alle organizzazioni sportive e ai loro tesserati.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a tutti i membri dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese nonché ai componenti le delegazioni sportive e istituzionali del CONS, e anche agli appartenenti delle Federazioni, Associazioni affiliate e loro tesserati in base alle disposizioni vigenti negli Statuti e Regolamenti federali.

Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito di tutte le attività del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, ivi comprese le partecipazioni dei convocati a vario titolo nelle Delegazioni o nelle diverse attività sportive e istituzionali organizzate dal CONS.

Le condotte lesive e rilevanti, come previste dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, sia fisica sia digitale, ivi comprese ma non solo, di persona o tramite sistemi informatici, sul web e attraverso messaggi, posta elettronica, social media e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.

Art. 3 -PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA'SPORTIVA

Il CONS adotta un codice di condotta riportato all'art. 5 avvalendosi, per quanto di competenza, del parere degli organismi previsti dalla Legge o dalle organizzazioni sportive internazionali.

Il CONS può predisporre delle procedure di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla Legge o dal Regolamento.

I codici di condotta dovranno essere pubblicati sul sito internet del CONS e da tutte le organizzazioni sportive, qualora il Regolamento sia adottato anche dalle rispettive Federazioni.

Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia per mezzo della homepage del sito internet di ogni organizzazione sportiva, o in subordine, sulle pagine social o presso le sedi.

Art. 4 - COMPORAMENTI LESIVI E RILEVANTI

Costituiscono comportamenti lesivi e rilevanti ai sensi del presente Regolamento:

- 1) l'**abuso psicologico**;
- 2) l'**abuso fisico**;
- 3) le **molestie** e gli **abusi sessuali**;
- 4) il **bullismo**, il **cyber bullismo** e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'**abuso dei mezzi di correzione**;
- 6) l'**omissione negligente di assistenza**, abusi agiti "tra pari".



Per "**abuso psicologico**":

si intende qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima.

Per "**abuso fisico**":

si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o droghe o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.

Per "**molestie o abusi sessuali**":

si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata e il cui consenso è forzato, manipolato o negato.

Per "**bullismo**" o "**cyber bullismo**":

si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social media o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale della persona.

Per "**abuso dei mezzi di correzione**":

la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere gli è stato conferito dall'organismo sportivo competente.

Per "**omissione negligente di assistenza**":

si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi sportivo, anche in ragione dei doveri che derivino dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio economico, capacità atletiche.

L'applicazione, nella pratica sportiva, di pregiudizi basati sul sesso e sul genere rientrano, anche ai sensi del presente Regolamento, nella sfera della violenza di genere.

Per abusi agiti "**tra pari**",

si intende quelli perpetuati fra sportivi appartenenti alla stessa categoria (es. compagni di squadra)

Art. 5 - CODICE DI CONDOTTA

Tutte le persone soggette al Presente Regolamento (d'ora in avanti descritti come "sportivi") sono tenute a uniformare i propri comportamenti al seguente codice di condotta:

- a) Riservare adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità a ogni persona;
- b) Prestare la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minori, in tal caso segnalando senza ritardo detta circostanza agli esercenti la potestà genitoriale;
- c) Programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) Porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la potestà genitoriale sul minore;



- e) Ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la potestà genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- f) Prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritte con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- g) Spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi dalla dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 6 - NATURA DELLE DISPOSIZIONI

Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono suscettibili di integrare la fattispecie di illecito disciplinare così come regolamentato, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato e/o di segnalazione ai sensi di Legge.

In caso di adozione da parte delle Federazioni e Associazioni affiliate del presente Regolamento, ovvero la mancata applicazione agli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, da parte dei tesserati federali che assumono condotte lesive e rilevanti, anche mediante dichiarazioni mendaci rispetto ai predetti obblighi, possono costituire violazioni del diritto e dell'interesse dell'individuo [o dello sportivo] anche ai fini del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 7 - CONOSCENZA E OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

Gli sportivi sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, a osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.

Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet del CONS.

Le Federazioni e le proprie Associazioni affiliate, qualora adottino il presente Regolamento, dovranno garantirne la massima diffusione del stesso attraverso il loro siti internet, pagine social o altro canale.

TITOLO II – NOMINA E FUNZIONI DEL COMITATO SAFEGUARDING

Art. 8 - RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni sugli sportivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, è costituito presso il CONS, un organismo responsabile delle politiche di safeguarding denominato Comitato Safeguarding.

Il Comitato Safeguarding è responsabile delle politiche di safeguarding del CONS ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il Comitato Safeguarding composto da **due o più persone**, è nominato dal Comitato Esecutivo, restano in carica per la durata di un ciclo olimpico e possono essere rinnovati. La loro nomina non può essere revocata e/o sostituita, se non per giusta causa.

La nomina o la modifica del Comitato Safeguarding è pubblicata sul sito internet del CONS nonché comunicata alle Federazioni Sportive e Discipline Associate del CONS.

Nell'ambito delle Federazioni, quest'ultime potranno individuare una figura Responsabile delle politiche di safeguarding all'interno della propria organizzazione che dovrà essere comunicata al Comitato Safeguarding o, in subordine riconoscere l'Autorità del Comitato di Safeguarding nell'ambito della propria disciplina e organizzazione sportiva.

Il Comitato Safeguarding può adottare un protocollo di lavoro interno per la sua organizzazione e funzionamento.



Art. 9 - FUNZIONI DEL COMITATO SAFEGUARDING

Il Comitato Safeguarding riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte per comportamenti lesivi e rilevanti di cui all'art. 4 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 5, con facoltà di assumere ogni più opportuna iniziativa volta all'attuazione del presente Regolamento.

Il Comitato Safeguarding ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- Invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento
- Richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti sportivi, tecnici federali o di associazione sportiva o a ogni altro interessato;
- Svolgere ogni attività d'indagine ritenuta utile o opportuna per l'istruttoria del procedimento entro i limiti previsti dalla legge e al presente regolamento;
- Presenziare a eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti, anche senza preventiva comunicazione;

All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Comitato Safeguarding ha facoltà di adottare ogni più opportuna iniziativa, anche a mezzo emanazione di direttive o di raccomandazioni, finalizzate all'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le raccomandazioni e le direttive di cui al comma precedente, sono trasmesse al Comitato Esecutivo e alle Federazioni per la loro adozione. L'inosservanza delle stesse, può costituire un illecito sportivo ed essere soggette ai procedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 10 - DOVERE DI SEGNALAZIONE

Gli Sportivi che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano appartenenti al CONS, delle Federazioni, Associazioni affiliate e singoli tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato Safeguarding.

Il Comitato Safeguarding procederà, a seconda del caso, a inoltrare la segnalazione al primo organo di giustizia sportiva federale per i provvedimenti di competenza.

Le segnalazioni scritte, e non anonime, dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 11 - TUTELA DEL SEGNALANTE E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il CONS garantisce sempre la riservatezza del Segnalante. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni, anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituita la modalità di segnalazione, mediante il servizio di "Whistleblowing" sul sito internet del CONS, in collocazione di agevole accesso dalla home page alla relativa pagina.

Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente, sono trasmesse al Comitato Safeguarding.

Il CONS garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di "Whistleblowing" con delle procedure emanate dal Comitato Safeguarding.



TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 12 - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Il Comitato Safeguarding viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- segnalazione;
- acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- conoscenza a seguito di ispezione;
- ricezione di segnalazione inviata al CONS, anche tramite il servizio “Whistleblowing”.

Art. 13 - INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

In caso di rilevazione diretta di possibili comportamenti illeciti, il Comitato Safeguarding è tenuto a intervenire, informando

- a) il referente Responsabile CONS, se avvenuto durante un'attività organizzata dal CONS;
- b) il Presidente della Federazione d'appartenenza dello Sportivo, se avvenuto in gara o durante gli allenamenti.

In entrambi i casi, il Comitato Safeguarding avrà il diritto di acquisire ogni documento ritenuto utile.

Qualora il comportamento rilevato dello sportivo persista, il Comitato Safeguarding, dovrà investire il Comitato Esecutivo ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative al riguardo.

Art. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i componenti del Comitato Safeguarding ed eventuali consulenti/collaboratori da esso coinvolti, hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sulle informazioni assunte e sono tenuti al segreto rispetto alle stesse.

Art. 15 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E RICORSI ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Nel caso di segnalazione e di ricorso agli organi di Giustizia Sportiva, anche se di competenza federale, il versamento delle quote cauzionali previste al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva, non si applicano.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 16 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.

Il CONS ne divulgherà i principi e il codice di condotta, tramite segnaletica o in altra forma, che dovranno essere affissi o messi a disposizione nelle strutture sportive di propria gestione.

Art. 17 - SEMINARI FORMATIVI

Il CONS promuove l'organizzazione periodica di seminari informativi, che saranno aperti a tutti gli sportivi e ne sarà data la massima diffusione.

Tramite iniziative di informazione e di formazione il CONS intende favorire in ogni organizzazione sportiva una maggiore sensibilità, mediante la predisposizione di procedure di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e in prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla Legge o dal presente Regolamento.



Art. 18 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti i dirigenti, tecnici, atleti, collaboratori, staff sanitario sono invitati [tenuti] a partecipare ai percorsi formativi organizzati dal CONS.

La formazione è raccomandata anche a coloro che collaborano frequentemente nella gestione delle attività del CONS.

La formazione riguardo alla tematica della Safeguarding Policy potrà essere prevista anche in occasione dei raduni e/o ritiri organizzati in vista della partecipazione di una delegazione sportiva CONS o durante riunioni per trattare aspetti logistici e organizzativi delle trasferte stesse.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il Comitato Esecutivo provvederà alla designazione del Comitato Safeguarding prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e i componenti nominati resteranno in carica, salvo possibilità di rinnovo per il prossimo ciclo olimpico, fino al 31 dicembre 2025.

Entro sessanta (60) giorni dall'insediamento del Comitato Safeguarding, sarà reso operativo il servizio di segnalazione di cui all'art. 11 (Whistleblowing) con procedure emanate dallo stesso.

Il presente Regolamento è valido per tutte le Federazioni Sportive e Discipline Associate del CONS che dovranno provvedere alla sua adozione entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Le Federazioni sportive e Discipline Associate potranno comunque adottare, in piena autonomia un Regolamento di Safeguarding Policy proprio, predisponendo i relativi codici di condotta, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva.

In tal caso, i Regolamenti federali di Safeguarding Policy, i codici di condotta, i modelli organizzativi e di controllo saranno inviati al CONS per la ratifica, ai sensi della Legge n. 149/2015.

Laddove le Federazioni Sportive e le Discipline Associate, mediante approvazione dei rispettivi organi deliberativi, adotteranno il presente Regolamento, saranno tenute a darne comunicazione, entro trenta (30) giorni, al Comitato Safeguarding del CONS.

Ai componenti il Comitato Safeguarding del CONS sarà riconosciuto un gettone fisso mensile, il cui importo sarà stabilito con delibera dal Comitato Esecutivo.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024

Approvato dal Consiglio Nazionale il 2 luglio 2024